

MODELLO 730-2017 INTEGRATIVO: SCADENZA AL 25 OTTOBRE 2017

In fase di elaborazione del modello 730-2017 se il contribuente non ha fornito tutti i dati per la compilazione del dichiarativo e la correzione, l'integrazione e/o la rettifica comportano un "maggior credito e/o un minor debito" "al fine di sanare l'errore è possibile in via alternativa:

1) presentare entro il 25 ottobre 2017 un nuovo Modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio (il modello 730 integrativo deve essere comunque presentato a un CAF o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto o direttamente dall'agenzia delle entrate (invio autonomo via web del contribuente). Il soggetto che presenta il Modello 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al CAF o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione che viene effettuata;

2) inviare un modello Redditi Persone fisiche 2017 utilizzando l'eventuale differenza a credito a rimborso (in questo caso la data di presentazione può avvenire entro il 31 Ottobre 2017 (correttiva nei termini); entro il termine del 30 settembre 2018 a mezzo dichiarazione integrativa a favore ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, quale "dichiarazione integrativa". In questo ultimo caso l'importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione con modello F24 a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa).

In buona sostanza il modello integrativo può essere presentato entro la data del 25 ottobre 2017 dal contribuente che ha inviato un modello 730 e che, oltre i termini di presentazione ordinari, si accorge di aver commesso errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o nel caso in l'errore non influisce sulla determinazione dell'imposta scaturita dalla dichiarazione. Il modello 730 integrativo non può essere presentato in caso di minori importi a credito o di maggiori debiti in quanto, in tal caso, deve essere presentato il modello UNICO integrativo, con relativo versamento delle imposte dovute (occorre presentare entro il 31 ottobre 2017 una dichiarazione "correttiva nei termini" e procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale e della sanzione in misura ridotta come da normativa in materia di ravvedimento operoso ovvero adire alla procedura della presentazione della dichiarazione integrativa entro il 30 settembre 2018 (unitamente al pagamento di tributo , interessi e sanzioni come da ravvedimento opero) e , per ultimo, presentare una dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo pagando ,anche in questo caso, il maggior tributo, gli interessi e le sanzioni). Si rammenta pertanto che il modello 730 integrativo può essere inviato entro la data del 25 ottobre 2017 solo nei seguenti casi:

a) modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel Modello 730 originario da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un'imposta pari a quella determinata con il Modello 730 originario (codice 1 casella "730 integrativo");

b) modifica e/o integrazione di dati presenti nel Modello 730 originario che riguardano esclusivamente i dati del sostituto d'imposta (codice 2 casella "730 integrativo"); in tal caso l'errata indicazione dei dati relativi al sostituto d'imposta non ha consentito lo svolgimento delle operazioni di conguaglio a seguito dell'assistenza fiscale.

c) modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel Modello 730 originario relativi sia al sostituto d'imposta che ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero una imposta pari a quella determinata con il Modello 730 originario (codice 3 casella "730 integrativo"); in tal caso l'errata indicazione dei dati relativi al sostituto d'imposta non ha consentito lo svolgimento delle operazioni di conguaglio a seguito dell'assistenza fiscale.

CELESTE VIVENZI